

STATUTO

DALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAROVIGNO BR CONTRADA ASPRI
6

Numero REA: BR - 262372

Codice fiscale: 02814830747

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2026 - Statuto completo	2
--	---



Repertorio n. 34.334

Raccolta N. 22.389

**COSTITUZIONE DI SOCIETA'
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di luglio in Ostuni e nel mio studio notarile al viale dello Sport civico 4.

Innanzi a me Professor Achille Antonio Carrabba, Notaio in Ostuni, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

sono presenti

- SPERINI MARIATERESA, nata a Ostuni il 18 maggio 1995 e domiciliata in San Vito dei Normanni alla via Dottor Giacomo Leo civico 55, codice fiscale SPR MTR 95E58 G187M;
- CRETÌ ISABELLA, nata a Ostuni il 22 gennaio 1996 e domiciliata in Carovigno alla via Napoli civico 7, codice fiscale CRT SLL 96A62 G187J;
- CRETÌ ALESSANDRA GIUSEPPA, nata a Ostuni il 18 novembre 1984 e domiciliata in Carovigno alla contrada Aspri civico 6, codice fiscale CRT LSN 84S58 G187G.

Detti comparenti, cittadini italiani e di nazionalità italiana, delle cui identità personali sono io Notaio certo, convengono e stipulano quanto segue.

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo uno (1)

Viene costituita fra i predetti comparenti soci una Società cooperativa sotto la denominazione: "DALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

SCOPO, OGGETTO E ATTIVITA'

Articolo due (2)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata e ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione di cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge tre aprile duemilauno, numero centoquarantadue, e normativa successiva, integrativa e modificativa, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Considerato lo scopo della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa ha ai sensi della legge numero trecentottantuno/millenovecentonovantuno - articolo uno lettera "A" e lettera "B" come oggetto per quanto lecito le seguenti attività:

- la fornitura di servizi alle persone nei settori della psicologia e sue derivazioni, dell'area ludico espressiva, della musicoterapia, dell'area scolastica e del supporto e sostegno scolastico ai minori; avvalendosi, ove richiesto dalla legge, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali;
- servizi socio - sanitari con particolare riferimento all'assistenza domiciliare e non agli anziani;
- servizi di ludoteca;
- animazione con finalità educative e di socializzazione;
- la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;
- l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacoli di teatro per ragazzi, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;

Registrato a Ostuni

il 23 luglio 2026

al n. 3281/1T

- l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni attinenti l'oggetto sociale;

- animazione e socializzazione con organizzazione di feste e di animazione esterna;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore;

- l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico;

- l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere;

- l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizi di doposcuola;

- istituzione e gestione di strutture educativo - assistenziali per i minori;

- istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza;

- istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;

- istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;

- promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;

- la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino;

- istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopoparto;

- istituzione e gestione di case di riposo;

- istituzione e gestione di case famiglia;

- istituzione e gestione di case protette;

- istituzione e gestione di strutture chiamate "dopo di noi";

- iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale;

- gestione di strutture pubbliche e non anche per il reinserimento dei soggetti disagiati;

il tutto a realizzarsi anche tramite acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per le concessioni dei mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali e simili.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa potrà aderire all'Associazione nazionale di Categoria e alla relativa Associazione Regionale o Provinciale aderente alla Federazione Cooperative Italiane nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro.

Essa dunque può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; può partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, può aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, può anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività anche finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992) numero cinquantanove (59), ed eventuali norme modificative ed integrative.

SEDE

Articolo tre (3)

La sede della società è fissata in Carovigno.

La società può istituire sedi secondarie, filiali, agenzie e succursali.

CAPITALE SOCIALE

Articolo quattro (4)

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote del valore minimo consentito dalla legge. I conferimenti in denaro dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione. Il capitale sociale può essere liberato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal Regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il numero dei soci non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge per le società cooperative. Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che desiderino perseguire gli scopi sociali e che esercitino attività attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono essere ammessi alla qualifica di soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo della società, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente atto costitutivo e delle deliberazioni degli Organi Sociali e indicando nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza, attività svolta, codice fiscale e la quota che nei limiti di legge intende sottoscrivere. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nei registri di legge dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota all'atto della sottoscrizione e, se previsto, anche l'importo del sovrapprezzo. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta. In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è vincolante.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sociali e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare l'atto costitutivo e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento cooperativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dai registri di legge. La variazione del domicilio del socio ha effetto a partire dalla ricezione della relativa

comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO

Articolo cinque (5)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte.

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione e in caso di impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto costitutivo, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al competente Tribunale. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfezionato e comunicato novanta giorni prima della chiusura ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al socio e dall'annotazione nei registri di legge.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o in concorrenza con la cooperativa;
- d) nei casi previsti dagli articoli duemiladuecentottantasei e duemiladuecentottantotto del codice civile;
- e) per mancanza o per la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nei termini di legge. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nei registri di legge. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante lettera raccomandata a mano con ricevuta di consegna. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato e del sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità sociale ove versato e non capitalizzato, oltre ai dividendi già

maturati, decurtato delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle quote possedute.

Il rimborso, salva la possibilità per la cooperativa di ritenere quanto necessario a copertura di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile nei confronti del socio, sarà effettuato allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo sei (6)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote;
- b) dal fondo di riserva legale formato ai sensi di legge;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentotrentasei codice civile.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè allo scioglimento della stessa.

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

Articolo sette (7)

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e in aderenza alla normativa di legge nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sociali, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente atto costitutivo. Il progetto di bilancio deve essere presentato per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o comunque nella diversa misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio a fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e che comunque non potrà superare i limiti previsti per le cooperative a mutualità

prevalente anche con riferimento al dividendo spettante ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori il tutto anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoquattordici codice civile;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti mutualistici effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni mutualistiche effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare in caso di ristorni positivi in alternativa di distribuirli in denaro o in natura, di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute, di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà comunque essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento della cooperativa.

DURATA

Articolo otto (8)

La durata della società è fissata dal giorno di costituzione sino al trentuno dicembre duemilasettanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ASSEMBLEA

Articolo nove (9)

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai registri di legge.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione in argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella

quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio di esercizio e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente atto costitutivo su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni od eccezionalmente e per speciali motivi come innanzi entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto, fatti salvi eventuali maggiori quorum di legge inderogabili. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nei registri di legge da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali. Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo duemilacinquecentoquarantuno codice civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando richiesto dalla legge o ritenuto opportuno. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli duemilacinquecentotrentotto e seguenti del codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società a re-

sponsabilità limitata.

AMMINISTRAZIONE

Articolo dieci (10)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. La maggioranza dei componenti l'organo amministrativo è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge ai soci. L'organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, stipulare mutui e finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se istituito il relativo organo, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo duemilatrecentottantasei codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo sindacale, se nominato. In caso di mancanza dell'organo sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti a tutti gli Amministratori.

RAPPRESENTANZA

Articolo undici (11)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione nonché consulenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al

Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge vigenti.

L'amministratore delegato rappresenta la società in relazione alle attività a lui delegate.

CONTROLLO ENDOSOCIETARIO

Articolo dodici (12)

La società può nominare l'organo sindacale o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Nei casi in cui la legge rende obbligatorio l'organo di controllo, la nomina e il funzionamento dello stesso, che per quanto lecito effettuerà anche la revisione legale dei conti, saranno regolati secondo le disposizioni di legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo tredici (13)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tal caso l'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidatela.

L'intero patrimonio sociale residuo alla liquidazione della società, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque per fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ai sensi della normativa vigente per il conseguimento dei benefici relativi alle attività mutualistiche e alle cooperative a mutualità prevalente.

REGOLAMENTO

Articolo quattordici (14)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo e la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci, con determinazione nei limiti di legge dei criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, sono demandati al Regolamento della Cooperativa che sarà se necessario o utile redatto a cura dell'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Nel regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di appositi Comitati tecnici se istituiti.

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo quindici (15)

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla normativa in vigore per le società cooperative a mutualità prevalente e per il conseguimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, tra cui quelle relative ai principi in materia di limitazioni alla remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di devoluzione del patrimonio residuo alla liquidazione della società.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto

osservati.

In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo duemilacinquecento-quattordici (2514) codice civile per cui v'è:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per quanto non previsto dagli articoli duemilacinquecentoundici e seguenti - Titolo sesto codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo sedici (16)

A) Sottoscrizioni - Conferimenti - Partecipazioni dei soci.

Il capitale sociale, attualmente fissato in euro millecinquecento (1.500), viene assunto e sottoscritto dai soci costituiti nelle seguenti rispettive misure:

- Sperini Mariateresa, sopra costituita, per euro cinquecento (500);
- Creti Isabella, sopra costituita, per euro cinquecento (500);
- Creti Alessandra Giuseppa, sopra costituita, per euro cinquecento (500).

I costituiti soci danno atto che detto capitale in relazione alle quote da essi assunte è stato interamente versato in data odierna nelle casse sociali.

Ciascun socio dichiara che il conferimento è stato eseguito in denaro nel modo seguente:

- ciascun socio ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di euro cinquecento a mezzo valuta legale.

Ciascun socio dà atto che di detto capitale e quindi sulle quote da esso assunte è stato versato in data odierna all'organo amministrativo il cento per cento (100%) del conferimento in denaro.

Sperini Mariateresa è titolare di una quota di partecipazione pari al trentatre virgola trecentotrentatre per cento (33,333%) periodico.

Creti Isabella è titolare di una quota di partecipazione pari al trentatre virgola trecentotrentatre per cento (33,333%) periodico.

Creti Alessandra Giuseppa è titolare di una quota di partecipazione pari al trentatre virgola trecentotrentatre per cento (33,333%) periodico.

I comparenti come sopra costituiti da me Notaio ammoniti ai sensi degli articoli 3, 47 e 76 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, consapevoli delle responsabilità penali cui andrebbero incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiarano, attestano e garantiscono, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445:

- che il versamento del capitale sociale all'organo amministrativo è stato effettuato alla data di costituzione della presente società mediante valuta legale;
- che per la presente operazione non hanno sopportato alcuna spesa di mediazione non essendosi avvalsi dell'opera di alcun mediatore.

B) Nomina membri Organo amministrativo.

A comporre il Consiglio di Amministrazione sono nominati i signori:

- Creti Alessandra Giuseppa, quale Presidente;

- Creti Isabella, quale vice presidente;

- Sperini Mariateresa, quale consigliere;

tutti soci sopra costituiti, che resteranno in carica per il tempo e con i poteri di cui al presente atto costitutivo.

C) Organo di controllo interno.

La società non ha organo di controllo, salve le disposizioni del presente atto costitutivo.

D) Primo esercizio sociale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre dell'anno di iscrizione della società.

E) Indirizzo sociale.

Ai sensi dell'articolo centoundici (111) ter delle disposizioni di attuazione del codice civile ed ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo attuale della società è alla contrada Aspri civico sei del Comune di Carovigno.

F) Iscrizione e spese.

I comparenti delegano Creti Alessandra Giuseppa, sopra costituita, a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e l'autorizzano ad apportare al presente Atto quelle modifiche od aggiunte che fossero richieste dalla competente Autorità ai fini dell'iscrizione di legge.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a euro milletrecento (1.300).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto.

Dell'atto stesso ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia interpellanza dichiarano lo scritto conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano a norma di legge con me Notaio alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su undici pagine di tre fogli.

F.to Mariateresa Sperini

F.to Isabella Creti

F.to Creti Alessandra Giuseppa

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.

Copia conforme all'originale munita delle prescritte firme composta di tre fogli rilasciata in carta semplice per uso iscrizione.

Ostuni, ventitre luglio duemilaventisei.

13 di 13